



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Rep. n. _____ del _____

Pratica n. 3562C

UO GENIO CIVILE DI PADOVA

Disciplinare di concessione

Contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la oggetto l'utilizzo di area demaniale in destra all'imbocco del Ponte Portello, in sinistra idraulica del Piovego, per una superficie complessiva di mq 67 ad uso plateatico, in Comune di Padova, rilasciata dall'Unità Organizzativa Genio Civile di Padova, di seguito denominata "Amministrazione concedente" a favore di(C.F..... e P.I.....) di seguito denominato "Concessionario".

Con il presente atto, sottoscritto dalle parti in segno di accettazione di tutto il suo contenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – Oggetto della concessione

Le opere oggetto della concessione sono descritte negli elaborati tecnici che fanno parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegati e consistono nell'utilizzo di area demaniale in destra all'imbocco del Ponte Portello, in sinistra idraulica del Piovego, per una superficie complessiva di mq 67 ad uso plateatico, in Comune di Padova. L'utilizzo dell'area demaniale ad "uso plateatico" comporta la disposizione di tavoli, sedie ed ombrelloni e nessuna altra struttura fissa o mobile in uno spazio rettangolare di m 8,65 x m 7,80 pari ad una superficie di m2 67,00 circa con il lato più lungo a ridosso del parapetto della spalla del ponte e quello più corto con affaccio sulla gradinata a monte del ponte.

L'area fa parte delle pertinenze idrauliche del Canale Piovego, corso d'acqua in gestione alla struttura, appartenente alla rete idrografica principale individuata con D.G.R. n°3260 del 15/11/2002, è censita nel N.C.T.R. in CC Padova Foglio 71, non identificata con specifico mappale.

ARTICOLO 2 – Prescrizioni generali

La presente concessione viene rilasciata nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati e pubblici. Sono altresì fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento oggetto della presente concessione.

Il concessionario è responsabile di tutti i danni che possono derivare a terzi, privati e pubblici, in dipendenza della concessione e solleva pertanto l'Amministrazione da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che possano derivare da terzi che fossero stati o si ritenessero danneggiati.

L'Amministrazione concedente declina ogni responsabilità in ordine agli eventuali danni cui le opere, oggetto della concessione, potessero trovarsi esposte a causa dei livelli idrometrici e/o dei fenomeni erosivi del corso d'acqua interessato, ovvero per effetto di lavori di sistemazione idraulica.

Il concessionario è pienamente consapevole del rischio di eventuali danni che dovessero essere arrecati alle persone e/o opere dal corso d'acqua e, pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa in tal senso all'Amministrazione concedente.

IL DIRETTORE
Ing. Rodolfo Borghi

IL CONCESIONARIO

ARTICOLO 3 – Obblighi del concessionario

Il concessionario si intende obbligato.

- 1) a utilizzare l'area demaniale nel rispetto di quanto autorizzato;
- 2) a non realizzare su detta area alcuna opera, nemmeno a carattere precario, se non espressamente prevista dalla presente concessione;
- 3) a rispettare le leggi ed i regolamenti in vigore, nonché quelli di futura emanazione, in materia di polizia Idraulica;
- 4) a non pretendere risarcimenti o indennizzi per eventuali danni, di qualunque specie, che dovessero essere causati alle opere, oggetto della presente concessione, per effetto di eventi anche eccezionali del corso d'acqua;
- 5) a mantenere, a sue spese e cura, in perfetto stato i beni demaniali oggetto della presente concessione;
- 6) a riparare tempestivamente, a sue cura e spese, qualunque danno eventualmente arrecato alle opere idrauliche e alle relative pertinenze per effetto della presente concessione;
- 7) ad ottemperare scrupolosamente e tempestivamente nel corso della concessione a tutte le disposizioni in materia di polizia idraulica, impartite dall'Amministrazione concedente e dal personale da essa dipendente, e non espressamente indicate nel presente disciplinare;
- 8) dovrà sempre essere garantito l'accesso alla fascia di rispetto idraulico ai tecnici ed ai mezzi operativi della scrivente struttura e/o del Consorzio; le eventuali interdizioni dovranno essere rimovibili, in qualsiasi momento;
- 9) in caso di revoca il concessionario dovrà rimettere a sua totale cura e spese ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato;
- 10) in caso di futuri interventi di manutenzione del fiume o connessi con l'attività della scrivente Struttura si rendesse necessario occupare, anche solo temporaneamente, l'area oggetto di concessione, ciò sarà fatto senza preavviso se dettato dall'urgenza del caso, o con semplice comunicazione anche verbale dai tecnici dell'autorità idraulica preposta;
- 11) qualora per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del fiume da parte della scrivente struttura si rendesse necessario apportare delle modifiche e/o spostare le opere in questione, ciò verrà fatto senza che il richiedente possa pretendere alcun risarcimento;
- 12) qualsiasi attività, opera od intervento che modifichi, anche parzialmente e limitatamente, lo stato dei luoghi o dei manufatti, così come concessi sulla base del presente atto, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente.

Il concessionario è altresì obbligato al rispetto delle prescrizioni poste dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata, con voto n°114 del 31.05.2011 che di seguito si riportano:

- le attrezzature per l'uso del plateatico all'imbocco del ponte, sono da disporre in modo da non intralciare la fascia di circa 1,20 di accesso alla seconda scalinata del portello vecchio;
- le aree demaniali non potranno essere praticate con automezzi, ed è vietata assolutamente la sosta di automezzi appartenenti a visitatori, spettatori, clienti ecc.;
- il richiedente è responsabile della manutenzione del tratto di area demaniale concessa manutenzione che consiste nell'effettuare un'accurata pulizia ed asportazione di eventuali rifiuti, generati dalla frequentazione dell'area concessa, onde evitare lo scarico accidentale o volontario degli stessi all'interno del corso d'acqua;
- il richiedente è ritenuta pienamente e direttamente responsabile di tutti i danni causati, a persone e/o cose, durante il periodo d'uso del bene demaniale concesso;
- si fa divieto assoluto di derivare acqua e scaricare qualsiasi sostanza liquida o solida nel Canale Piovego;
- l'autorizzazione in deroga idraulica per la installazione delle infrastrutture e la concessione dell'area demaniale sono rilasciate ai soli fini della vigente legislazione in materia di concessioni/autorizzazioni idrauliche, fatti salvi eventuali provvedimenti in materia urbanistica ed ambientale;
- il richiedente è tenuta ad acquisire tutti i pareri ed autorizzazioni previste per legge.

ARTICOLO 4 – Durata della concessione

La presente concessione ha durata di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data del decreto di concessione.

Nel caso di revoca o rinuncia o allo scadere della concessione è fatto obbligo al concessionario della messa in pristino stato, a proprie cure e spese, dei luoghi oggetto della concessione stessa, che dovranno essere restituiti, nel termine perentorio che sarà fissato dall'Amministrazione concedente, liberi da qualsiasi ingombro, ostacolo o struttura.

La rimessa in pristino sarà eseguita d'ufficio a spese del concessionario qualora lo stesso non ottemperasse a quanto sopra.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di acquisire al demanio idrico le opere realizzate dal concessionario sul suolo demaniale *e sullo specchio acqueo*, in buono stato manutentivo, senza pagamento di indennizzi, corrispettivi o simili a favore del concessionario.

ARTICOLO 5 – Canone di concessione

Il canone annuo di concessione è stabilito per l'anno 2021 in € _____ (euro _____). Il concessionario si impegna ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione.

Il canone sarà dovuto nell'intera misura sopra determinata anche se il concessionario dovesse non utilizzare, in tutto o in parte, l'area demaniale oggetto della presente concessione. L'eventuale riduzione del canone sarà determinata solo in conseguenza di specifiche disposizioni dell'Amministrazione concedente di riduzione dell'area concessa o di sospensione della concessione stessa.

Detto canone potrà essere rivisto sulla base di eventuali successive modifiche della legislazione vigente in materia. In tal caso si provvederà d'ufficio al calcolo del relativo conguaglio.

Ove l'utilizzo dell'area dovesse protrarsi oltre la scadenza della presente concessione, l'utilizzatore sarà comunque tenuto al pagamento di una somma a titolo di indennizzo.

In caso di mancato pagamento del canone entro il termine stabilito, l'Amministrazione procede alla riscossione coattiva delle somme dovute, comprensive di interessi, ai sensi dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e, in caso di perdurante inadempimento, alla successiva riscossione mediante ruolo tramite l'Agenzia delle Entrate – Riscossione o altro soggetto a tal fine individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ARTICOLO 6 - Cauzione

A garanzia del rispetto delle norme e dell'assolvimento degli obblighi stabiliti con il presente disciplinare, la Ditta concessionaria ha provveduto a prestare una cauzione di € _____.

Tale somma sarà restituita, ove nulla osti e su richiesta del concessionario, alla scadenza della concessione medesima.

ARTICOLO 7 - Spese

Restano a carico del concessionario, per tutta la durata della concessione, tutte le spese inerenti alla concessione medesima per istruttoria sorveglianza e controlli, nonché per copia bollatura, registrazione atti e quant'altro.

ARTICOLO 8 – Decadenza

La concessione, previa diffida, decade per:

- a) mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente disciplinare e inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi o regolamenti;
- b) cattivo uso o mancata manutenzione del bene durante il periodo di vigenza della concessione;
- c) non uso del bene per tre annualità consecutive;
- d) mutamento non autorizzato dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;
- e) cessione della concessione;
- f) subconcessione, cioè sostituzione di altri nel godimento della concessione senza previa autorizzazione dell'Amministrazione;
- g) mancato pagamento dei canoni demaniali per tre annualità consecutive;
- h) abbandono negligente dell'area in concessione;
- i) decorso dei termini stabiliti nel disciplinare e nel decreto per l'inizio ed il termine dei lavori.

La dichiarazione di decadenza comporta l'incameramento della cauzione.

ARTICOLO 9 – Revoca

L'Amministrazione può revocare la presente concessione in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo, salvo la restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 9 - Controversie

Per tutte le controversie relative alla presente convenzione è ammesso ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

ARTICOLO 10 – Rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile.

Il sottoscritto concessionario dichiara di accettare, senza riserve, tutti gli obblighi e le condizioni contenute nel presente disciplinare, del quale ha preso piena conoscenza.

Letto, accettato e sottoscritto

Il Concessionario

Per UO Genio Civile di Padova
Il Direttore
Ing. Rodolfo Borghi